

(N. 3003)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Commissione speciale della Camera dei deputati per la ratifica dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente nella seduta del 12 marzo 1953*  
(V. Stampato N. 520-158-bis) (1)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

di concerto con tutti i Ministri

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA

IL 3 APRILE 1953

---

Ratifica di decreti legislativi concernenti il Ministero delle finanze,  
emanati dal Governo durante il periodo dell'Assemblea Costituente.

---

(1) I decreti legislativi che formano oggetto del presente disegno di legge sono compresi nel disegno di legge: « Ratifica, a' sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente » (V. Stampato Camera n. 520). La Commissione speciale formata dalla Camera per l'esame e l'approvazione in sede deliberante del predetto disegno di legge ha adottato una deliberazione per la quale, di massima, stralcia dal blocco dei decreti da ratificare ed approva con separati disegni di legge i decreti legislativi per i quali vengono proposte modifiche o viene proposto il diniego di ratifica, accompagnato da norme particolari. Tali disegni sono individuati dalla Camera ponendo accanto al n. 520 un numero progressivo secondo l'ordine con cui i decreti legislativi vengono stralciati.

DISEGNO DI LEGGE

*Articolo unico.*

I seguenti decreti legislativi sono ratificati salvi gli effetti degli atti legislativi di modifica o di abrogazione dei decreti stessi:

*21 gennaio 1947, n. 25.* — Termine per la notificazione dell'avviso di accertamento valore nei trasferimenti della ricchezza.

*28 aprile 1947, n. 330.* — Riordinamento dell'avvocazione dei profitti eccezionali di speculazione.

*Il Presidente della Camera dei deputati*

**GRONCHI.**

## ALLEGATO N. 1.

**DECRETO LEGISLATIVO  
DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO  
21 GENNAIO 1947, N. 25.**

—

*Termine per la notificazione dell'avviso di accertamento valore nei trasferimenti della ricchezza.*

—

## Art. 1.

L'articolo 1 della legge 19 febbraio 1942, n. 133, è sostituito dal seguente:

« Il primo comma dell'articolo 21 del regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1016, è modificato come segue:

« Il termine per la notificazione prevista dall'articolo precedente è di un anno dal pagamento dell'imposta, o, nel caso di dilazione regolarmente concessa, dalla data dell'atto di dilazione ».

## Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

## ALLEGATO N. 2.

**DECRETO LEGISLATIVO  
DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO  
28 APRILE 1947, N. 330.**

—

*Riordinamento dell'avocazione dei profitti eccezionali di speculazione.*

—

## Art. 1.

L'articolo 18 del regio decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 436, è sostituito dal seguente:

« Sono avvocati allo Stato i profitti eccezionali di contingenza conseguiti dal 1° gennaio 1939 in dipendenza:

a) dell'esercizio di qualsiasi attività in contrasto con le disposizioni concernenti il

conferimento obbligatorio od il blocco delle merci e delle derrate, o la limitazione dei prezzi;

b) delle rivalutazioni delle merci soggette a limitazione o disciplina dei prezzi, giacenti presso importatori, assegnatari, grossisti o distributori, a seguito di concessione di aumento dei prezzi. La stessa norma si applica in confronto dei produttori, limitatamente ai quantitativi che eccedano la consistenza necessaria per assicurare il normale andamento del ciclo produttivo;

c) della realizzazione, a prezzo di libero mercato, delle merci, dei prodotti e dei materiali di proprietà o di interesse statale, provenienti anche da requisizione o da raccolta, ceduti a prezzo bloccato e non utilizzati per le forniture e per gli scopi, in genere, cui erano destinati, nonché dalla realizzazione, a prezzo di libero mercato, delle merci, prodotti e materiali, ceduti con determinazione 3 ottobre 1943, n. 752, del Commissario alla produzione bellica *Gazzetta Ufficiale* n. 235, dell'8 ottobre 1943).

d) della libera vendita delle merci soggette a regime vincolistico dei prezzi, in seguito a cessazione del regime stesso, limitatamente ai quantitativi in giacenza al momento di tale cessazione.

Sono, altresì, avvocati allo Stato i profitti eccezionali di contingenza, che, pur non rientrando nei casi previsti nel comma precedente, prendano origine da ogni attività diretta a trarre particolare vantaggio dai bisogni e dalle privazioni determinate dalla guerra e dagli eventi con la medesima connessi, o siano il frutto di un improvvisato affarismo sorto in relazione agli eventi suddetti.

Per la determinazione dei profitti eccezionali di contingenza previsti nel presente articolo, può procedersi anche in via induttiva, avuto riguardo al tenore di vita ed al patrimonio posseduto, senza che la formazione o l'incremento di questo possa ricollegarsi ad acquisizioni a titolo gratuito o ad idonea capacità di risparmio, riferita ai redditi accertati.

Fermi restando gli accertamenti divenuti definiti, i prodotti eccezionali di contingenza sono soggetti ad avocazione con detrazione del 20 per cento del loro ammontare.

Per l'accertamento e la riscossione dei profitti di contingenza, si applicano le norme valide in materia di imposta straordinaria sui profitti di guerra ».

Art. 2.

Dall'importo dei profitti eccezionali di contingenza, accertati a mente dell'articolo precedente, è portata in detrazione la parte dei profitti medesimi che sia stata, eventualmente, compresa nell'accertamento ai fini dell'imposta straordinaria sui profitti di guerra, quando detto accertamento sia divenuto definitivo.

Art. 3.

Le disposizioni dell'articolo 1 si applicano

anche per i profitti eccezionali di contingenza conseguiti, dal 1° gennaio 1945, in dipendenza di situazioni di particolare vantaggio, determinate dal dislivello tra i prezzi del mercato interno e quello dei mercati esteri e tra il cambio ufficiale e quello libero, per le operazioni aventi per oggetto merci provenienti dall'estero.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.